

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043-quater

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(GAVA)

—

Disposizioni in materia sanitaria

(Già articolo 31 del disegno di legge n. 2043, nel testo della Commissione, stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 1988. Il disegno di legge n. 2043 è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1987)

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-30.

.....
.....
.....

ART. 31.

1. Per il triennio 1988-1990, a valere sullo stanziamento del fondo sanitario nazionale di parte corrente, autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è riservato per le attività a destinazione vincolata individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900 miliardi per l'anno 1989 e lire 950 miliardi per l'anno 1990. Nell'ambito di dette attività, il Ministro della sanità formula un piano per la prevenzione e la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita provvedendo, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, all'attuazione dei relativi interventi d'intesa con le regioni interessate. Tra le attività a destinazione vincolata di cui all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, vanno inclusi i consultori familiari, istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, ed a tale specifico obiettivo sono riservate, a valere sulle predette somme, non meno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgi-

mento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale secondo la direttiva del Consiglio CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. La spesa per l'erogazione delle suddette borse di studio per la quota relativa all'anno 1989 fa carico all'importo di lire 900 miliardi per detto anno stabilito nel comma 1.

3. Le quote di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per non più del 50 per cento delle relative assegnazioni, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, purché siano connessi al programma da svolgere, ne sia indicata la specifica quantificazione nel programma stesso e si dia rendiconto della relativa spesa nelle relazioni annuali.

4. I programmi di utilizzazione delle quote a destinazione vincolata di durata pluriennale e delle spese in conto capitale devono dare conto dello stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati per gli anni precedenti.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera *d*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, fissa con proprio decreto, le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

ARTT. 32-44.

.....
.....
.....